COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 LUGLIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 225

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'INAM dovuto alla cassa mutua di malattia dell'ENEL (2342) 226

PRESIDENTE 226, 227

ALINI 226

BORRA 226

GRAMEGNA 226

PISICCHIO, *Relatore* 226, 227

POLOTTI 226

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 226, 227

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

SCALIA: Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (821);

IANNIELLO: Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (1291);

GRAMEGNA ed altri: Modifica della legge 4 febbraio 1958, n. 23, relativa al conglobamento e alle perequazioni salariali per i portieri e gli addetti alla pulizia e alla custodia di stabili (2142);

PAG.

IANNIELLO: Disposizioni in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili urbani (1289);

GRAMEGNA: Norme sul trattamento economico dei sostituti portieri (2141);

IANNIELLO: Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento, sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro (1290);

SCALIA: Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento, sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro (1357) . . . 227

PRESIDENTE 227, 229

BOFFARDI INES, *Relatore* 228

La seduta comincia alle 9,45.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati Tina Anselmi e Dall'Armellina.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'INAM dovuto alla cassa mutua di malattia dell'ENEL (2342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'INAM dovuto alla cassa mutua di malattia dell'ENEL.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 17 giugno, l'onorevole Pisicchio aveva presentato un emendamento inteso a retrodatare al 1° gennaio 1969 la decorrenza delle nuove misure del contributo, a carico dell'INAM, a favore dell'ENEL.

Sulle conseguenze finanziarie di questo emendamento, abbiamo sollecitato il parere della Commissione bilancio, che si è espressa negativamente. Abbiamo insistito sull'emendamento, con nuove osservazioni, ma la V Commissione ha espresso nuovamente parere contrario.

Chiedo, dunque, al relatore Pisicchio se insista sull'emendamento, perché, se la nostra Commissione non aderisce al parere negativo nuovamente espresso dalla V Commissione, si rende necessario, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 40 del regolamento, un intervento del Presidente della Camera, per stabilire se si debba procedere a Commissioni riunite, oppure si debba rimettere il provvedimento all'Assemblea.

PISICCHIO, *Relatore*. Ricordo che ho ottenuto l'unanime consenso della Commissione in occasione della presentazione ed illustrazione del mio emendamento. Per non venir meno a questa unanimità, non ritengo di ritirarlo.

ALINI. Mi rendo conto delle complicazioni di carattere procedurale cui accenna il Presidente, ma intendo sottolineare piuttosto la rilevanza politica della questione.

L'onorevole Pisicchio ha ricordato che la Commissione ha espresso unanime consenso sull'emendamento: questo ultimo – desidero ribadirlo – rispondeva ad un preciso impegno assunto dal Governo nei confronti dei sindacati, quando venne trattata la materia.

Ove il provvedimento mantenesse la decorrenza dal 1° gennaio 1970, ci troveremmo di fronte ad un provvedimento monco, nel senso che verrebbe meno un preciso impegno del Governo, il quale lo aveva assunto, ripeto, allorquando trattò la materia con le organizzazioni sindacali.

GRAMEGNA. Nella seduta del 24 giugno abbiamo detto di ritenere superfluo il parere della V Commissione, perché, a nostro parere, doveva essere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a preoccuparsi di risolvere la questione in modo conforme agli impegni presi. Dunque, è il Ministero del lavoro a dover sciogliere il nodo indipendentemente dal parere della V Commissione, altrimenti si dovrà procedere nel modo indicato precedentemente.

BORRA. Se l'intervento dell'INAM fosse diretto a coprire le spese per un'assistenza normale, non avrei nulla da eccepire. Se si tratta, invece, di spese integrative dell'assistenza, ai fini di un più vantaggioso regime assistenziale frutto di accordi sindacali, allora, a mio parere, non è l'INAM, bensì l'ENEL che deve sostenerle.

PRESIDENTE. È una considerazione che ha un suo significato, ma la ritengo superata, in questa fase della discussione: a questo punto, infatti, dobbiamo, rigorosamente attenerci alle disposizioni dell'articolo 40 del regolamento della Camera, come ho detto in precedenza.

POLOTTI. Sono d'accordo con i colleghi che insistono sull'emendamento, perché ritengo che si tratti di una restituzione, da parte dell'INAM, di contributi versati dai lavoratori, e non di un intervento dello Stato.

PRESIDENTE. Questi sono argomenti che entrano nel merito del provvedimento. Torno a ripetere che, a questo punto della discussione, non si può che procedere a Commissioni congiunte, o rimettere in Assemblea il provvedimento, a giudizio del Presidente della Camera.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non so se sono la persona indicata per sciogliere il nodo cui ha accennato l'onorevole Gramegna.

Comunque, non posso non ringraziare la Commissione per l'atteggiamento assunto nei confronti dell'emendamento presentato dal relatore Pisicchio. Così facendo, mi si è permesso di fare onore alla mia firma, in sede di Ministero.

Se dovessi entrare nel merito di alcune considerazioni fatte, anche dall'onorevole

Borra, dovrei dare, di tutta la questione, un giudizio piuttosto amaro, che non so quanto troverebbe consenzienti i colleghi delle varie parti.

Non mi riferisco alle procedure, ma al problema in se stesso, dato che, onorevole Borra, è stato concluso un accordo fra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali, non con l'ENEL.

BORRA. È lì che non siamo d'accordo.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma allora bisogna aprire tutta un'altra questione! Bisogna ricominciare da capo, vedere la legge istitutiva, le condizioni in cui si è trovata la cassa mutua dell'ente, le condizioni attuali in cui essa versa ora ed insieme denunciare le gravissime sperequazioni - non ho alcun ritegno a dirlo - di trattamento tra il personale dell'ENEL e i lavoratori dipendenti assistiti dall'INAM. Ma questo è tutto un altro problema.

Di fronte alle agitazioni sindacali, la soluzione è stata trovata nell'ambito della legge, con un ritocco di aliquote rispettoso del principio che la legge affermava. E vi è stato anche un invito a rivedere il regolamento e un invito alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti della cassa, e all'ente di Stato a spendere con più oculatezza e a riorganizzare il sistema interno della gestione.

Era rimasto, però, il problema di mettere la cassa nelle condizioni di erogare l'assistenza, essendo totalmente deficitaria al momento dell'accordo e tanto più in prospettiva (in questo momento siamo, infatti, in una condizione pesantissima). L'accordo al quale mi sono richiamato è stato sottoscritto ritoccando le aliquote di ristorno dell'INAM all'ENEL.

È stato rivolto dall'onorevole Gramegna un invito al Governo affinché vengano sciolti i nodi della questione. Io che ho sottoscritto l'accordo sono l'ultimo a dire che bisogna tralasciare ogni altro tentativo per risolverla. Quindi, il Governo, a prescindere dal necessario *iter* procedurale, si impegnerà per favorire l'approvazione dell'emendamento.

PISICCHIO, *Relatore.* Sono d'accordo sulla procedura. Però cerchiamo di motivare questa richiesta ulteriore tenendo conto che nella illustrazione stessa del disegno di legge si fa riferimento ai diversi aumenti che vi sono stati durante gli anni 1965, 1966, 1967, 1968 per arrivare al 1969: cioè si è ritenuto insufficiente il contributo stabilito con decreto del Presidente della Repubblica. Il provvedimento presentato dal Governo risponde a una esigenza evidente e obiettiva, e non vedo perché la Commissione bilancio debba insistere ancora nel suo parere.

PRESIDENTE. Dato che la Commissione non ritiene di aderire al parere negativo nuovamente espresso dalla Commissione bilancio, si dovrà ora ricorrere al giudizio del Presidente della Camera affinché egli precisi se si debba procedere a Commissioni riunite ovvero deferire l'esame del disegno di legge all'Assemblea.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Scalia: Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (821); Ianniello: Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (1291); Gramegna ed altri: Modifica della legge 4 febbraio 1958, n. 23, relativa al conglobamento e alle perequazioni salariali per i portieri e gli addetti alla pulizia ed alla custodia di stabili (2142); Ianniello: Disposizioni in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili urbani (1289); Gramegna: Norme sul trattamento economico dei sostituti portieri (2141); Ianniello: Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, delle norme sulla disciplina del collocamento, sulla assicurazione contro la disoccupazione volontaria e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (1290); Scalia: Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento, sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro (1357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Scalia: Modificazione della

legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani; Ianniello: Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani; Gramegna, Arzilli, Tognoni, Sulotto, Pajetta Giuliano, Sgarbi Bompiani Luciana, Caponi, Rossinovich, Sacchi, Aldrovandi, Pellizzari, di Marino e Bruni: Modifica della legge 4 febbraio 1958, n. 23, relativa al conglobamento ed alle perequazioni salariali per i portieri e gli addetti, alla pulizia ed alla custodia di stabili! Ianniello: Disposizioni in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili urbani; Gramegna: Norme sul trattamento economico dei sostituti portieri; Ianniello: Estensione alle categorie dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, delle norme sulla disciplina del collocamento, sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; Scalia: Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento, sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro.

La onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgere la relazione.

BOFFARDI INES, *Relatore*. Da parte di vari onorevoli colleghi, sono state compilate le proposte tutte dirette ad introdurre nuove disposizioni in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili urbani.

Pertanto, si è resa manifesta l'opportunità di unificare le varie proposte di legge in un unico provvedimento organico ed omogeneo che recepisca le varie iniziative avanzate in materia di collocamento, di assicurazioni sociali obbligatorie, di conglobamento e perequazioni salariali, di obblighi contrattuali.

Con gli articoli 1, 2, 3 e 4, si mira ad estendere a questa benemerita categoria di lavoratori i benefici derivanti dalle vigenti disposizioni sul collocamento e sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e la disoccupazione involontaria.

L'articolo 11 della legge 29 marzo 1949, n. 264, esclude i portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani dall'assunzione obbligatoria tramite gli uffici di collocamento. Tale esclusione dà luogo ad inconvenienti spesso gravi, ponendo non di rado la categoria alla mercè di mediatori improvvisati e poco scrupolosi.

Le ragioni che motivarono l'esclusione sono da ricercare probabilmente nel fatto che i portieri, in particolare, sono persone di fiducia cui sono demandati obblighi molto delicati di custodia e vigilanza.

Tuttavia, l'estensione della citata legge n. 264 del 1949 non può dar luogo a seri inconvenienti, dal momento che viene ammessa la richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro, in applicazione dell'articolo 14 della legge n. 264.

Per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e gli infortuni, appare manifestamente ingiustificata l'esclusione dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia ed alla custodia di immobili urbani.

Si deve tener presente particolarmente che gli infortuni sono purtroppo probabili nel lavoro svolto dalla categoria di cui la presente proposta si occupa, e che il rischio è tanto maggiore in quanto è sempre più frequente negli immobili urbani l'uso di ascensori, di impianti elettrici, di impianti di riscaldamento e di sollevamento acqua, di utensili elettrodomestici per le pulizie, ecc.

Le leggi sulle assicurazioni obbligatorie sono estese e richiamate anche al fine di determinare e distribuire i contributi assicurativi.

Infine, a quei lavoratori che per il tipo di servizio prestato possono considerarsi addetti ai servizi familiari e domestici, non si applicheranno le predette norme, bensì le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del lavoro domestico.

L'articolo 5 della presente proposta mira ad emendare opportunamente la legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede le norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore della categoria in esame.

Infatti, in sede di applicazione della suddetta legge 4 febbraio 1958, n. 23, che, nello spirito e nella lettera, tendeva a conglobare « a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva uguale per uomo e donna » i vari elementi costitutivi la retribuzione, sono sorte divergenze d'ordine interpretativo da parte dei proprietari degli immobili urbani, che si sono risolte in una mancata uniforme applicazione della norma ai fini

della corresponsione dell'indennità di contingenza.

La modifica proposta all'articolo 5, oltre ad uniformare il trattamento della contingenza estendendo ai portieri (uomo e donna) non capi famiglia la stessa indennità di contingenza valevole per i portieri (uomo e donna) capi famiglia, viene ad attuare la parità salariale uomo-donna nell'ambito della categoria, secondo i princìpi costituzionali e le convenzioni internazionali.

A tali criteri si ispira il contenuto dell'articolo in esame, che risponde alla necessità di modificare la legge 4 febbraio 1958, n. 23, alla luce della opportunità di determinare per i portieri un unico trattamento per quanto concerne la indennità di contingenza, senza differenziazione alcuna, così come avviene per tutte le altre categorie dei prestatori d'opera dei vari settori produttivi, che in materia di trattamenti economici, godono di norme che assicurano parità salariali tra uomini e donne.

Con i successivi articoli 6, 7 e 8 si è ritenuto opportuno introdurre delle disposizioni a favore di questa benemerita categoria che, spesso, per la natura delle mansioni svolte, è assoggettata ad orari di lavoro non inferiori alle 14 ore giornaliere.

Il rapporto di lavoro di questa categoria è disciplinato da norme contrattuali che fanno obbligo ad ogni singolo portiere, all'atto dell'assunzione in servizio presso gli stabili urbani, di designare una persona idonea a sostituirlo nel servizio in occasioni dei riposi settimanali, ferie e malattie. Sennonché le persone delegate a sostituire i portieri titolari, durante i detti periodi, vengono retribuite dai portieri medesimi e non dal proprietario dell'immobile.

La norma suddetta, ai vari effetti contrattuali ed economici, risale ad una regolamentazione corporativa del 1938. Né gli sforzi condotti dalle varie organizzazioni sindacali di categoria sono valsi a risolvere questo problema. Così molti lavoratori si vedono costretti a non godere dei riposi o a goderli sottoponendo i propri familiari alle ricordate prestazioni sostitutive.

Con le norme che si sottopongono all'attenzione degli onorevoli colleghi, si stabilisce che, per ogni caso in cui il portiere durante le assenze dal servizio per gli eventi di cui sopra, sia tenuto ad incaricare la persona designata a sostituirlo, ai sensi delle vigenti disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, o in ogni altro caso in cui detta sostituzione sia richiesta od ammessa da esigenze di servizio, l'onere contributivo per le conseguenti prestazioni di lavoro della persona sostituita venga posto ad intero carico del proprietario dell'immobile.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO